



COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE  
Provincia di Como

# REGOLAMENTO FOGNATURA

Allegato alla delibera del C.C. n.11 del 01.04.1981

## **CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - ACQUE LURIDE DA “INSEDIAMENTI CIVILI”**

Tutte le acque luride provenienti da insediamenti civili (secondo la definizione riportata nella legge 8 ottobre 1976 N.690 e successivi aggiornamenti di legge) devono essere immesse nel condotto di fognatura comunale secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

Per le nuove costruzioni che si erigeranno in zone sprovviste di fognatura comunale ci si atterrà, per quanto riguarda il trattamento e la dispersione delle acque luride, a quanto previsto dalla Delibera 4 febbraio 1977 : Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2 lettere b) d) ed e) della legge 10 maggio 1976 n.319 e successivi aggiornamenti di legge.

### **Art.2 - ACQUE METEORICHE**

Le acque meteoriche cadenti sui tetti, cortili e viabilità interna privata devono essere immesse, per le nuove costruzioni, nella fognatura comunale limitatamente però alle prime acque di pioggia e secondo le indicazioni riportate all’allegato “A”; per le costruzioni esistenti, il medesimo varrà nel caso di ristrutturazione delle stesse.

Le acque meteoriche non immesse nella fognatura dovranno essere disperse a mezzo di pozzi perdenti opportunamente dimensionati.

### **Art. 3 - ACQUE LURIDE DA “INSEDIAMENTI PRODUTTIVI”**

Per la raccolta, il convogliamento e il trattamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi (secondo la definizione riportata nella legge 8 ottobre 1976 n. 690 e successive) valgono le disposizioni riportate al Capitolo IV.

## **CAPITOLO II – RETE DI FOGNATURA ESTERNA PRIVATA**

### **Art. 4 - DEFINIZIONE**

Come fognatura esterna privata si intende il complesso di condotti, camerette di raccordo e ispezione, caditoie, ecc. a servizio delle strade e piazzali privati.

I condotti di allacciamento dei fabbricati alla fognatura esterna sono considerati come parte della rete di fognatura interna dei fabbricati stessi e soggetti alle norme del Capitolo III.

### **Art. 5 - OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA**

I proprietari delle strade e piazze private sono obbligati alla costruzione della regolare fognatura lungo le strade e piazze stesse e al loro allacciamento alla fognatura pubblica.

Il termine prescritto per l’allacciamento è di un anno a partire dalla notifica comunale.

Qualora i proprietari interessati non provvedano, entro il termine sopracitato, alla costruzione della fognatura ed al suo allacciamento alla fognatura pubblica, il Comune provvederà all’esecuzione dell’opera, ponendo a carico dei proprietari degli stabili, in tutto e in parte prospicienti la strada o piazza privata, tutte le spese relative, proporzionalmente alle superfici coperte e pavimentate servite dalla fognatura da costruire.

## Art. 6 - PROGETTO

La costruzione della rete di fognatura viene realizzata su autorizzazione del Sindaco sulla base di un progetto esecutivo da realizzare a cura e spese dei proprietari e/o aventi titolo.

La costruzione della rete di fognatura è considerata opera edilizia ed è soggetta quindi alle disposizioni del regolamento edilizio.

Il progetto da consegnare all'Ufficio Tecnico del Comune in triplice copia deve comprendere i seguenti allegati (firmati dal Progettista e dal Direttore dei Lavori):

- 1) Planimetria 1:200 dell'area da servire con indicate tutte le costruzioni da eseguire, le strade e aree pavimentate o a verde con le caratteristiche delle pavimentazioni.
- 2) Planimetria 1:200 o superiore con indicata la rete di progetto completa di condotti (con indicati i diametri e le pendenze), camerette di ispezione e raccordo, caditoie, manufatti vari, ecc.
- 3) Disegni in scala 1:20 e 1:50 dei condotti e manufatti.
- 4) Computo metrico estimativo.
- 5) Relazione tecnica contenente sia i calcoli idraulici che le caratteristiche dei materiali.

Quale curva delle possibilità climatiche per le piogge interne si adotterà l'espressione valida per la città di Milano:

$$h \text{ (mm)} = \frac{100 T}{0,48 + T} \text{ (con T in ore)}$$

Per aree inferiori a un ettaro si adotterà quale contributo unitario di acque meteoriche (coefficiente udometrico) il valore pari a 378 l/sec.ha moltiplicato per un coefficiente di assorbimento compreso tra 0,80 e 0,50 a seconda dei rapporti tra superficie coperta e scoperta, salvo ulteriore diminuzione in casi particolari da verificare di volta in volta .

## Art. 7 - COSTRUZIONE E VIGILANZA

La costruzione delle canalizzazioni private e la relativa spesa compete ai proprietari. Il Comune, tramite il suo Ufficio Tecnico esercita opere di sorveglianza.

## Art. 8 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI PRIVATE

La sorveglianza circa la manutenzione della rete di fognatura compete al Comune.

## Art. 9 - SISTEMA DI FOGNATURA

Il sistema di fognatura da adottare potrà essere del tipo misto (cioè con unico condotto che raccoglie sia le acque luride che le acque pluviali) o separata (cioè costituita da due condotti distinti, rete nera, rete bianca ciascuno convogliante le sole luride o pluviali).

L'Ufficio tecnico Comunale proporrà, a seconda dei casi, la scelta di uno dei due sistemi.

## Art. 10 - UBICAZIONE

Le canalizzazioni devono, se possibile, essere disposte lungo l'asse stradale.

Le canalizzazioni devono essere collocate sempre al di sotto delle tubazioni della distribuzione idrica garantendo che tra l'estradosso della loro copertura e la generatrice inferiore della tubazione idrica vi sia un dislivello superiore a 30 cm.

Nei casi in cui tale situazione non possa essere realizzata potranno essere studiate, caso per caso, soluzioni alternative.

Nel caso le canalizzazioni siano posate in vicinanza di alberi o piantumazioni, particolare cura si deve porre al problema delle azioni esercitate dalle radici.

## Art. 11 - CARATTERISTICHE, FORMA E PENDENZA DELLE CONDOTTE

Le canalizzazioni ed i relativi manufatti devono essere impermeabili sia alla penetrazione di acqua dall'esterno sia alla fuoriuscita di liquame dal loro interno.

La forma delle canalizzazioni sarà quella dettata dalle necessità idrauliche; è preferita, in linea generale, la condotta a sezione ovoidale e circolare, per quest'ultima il diametro minimo sarà di 30 cm. per le reti a sistema misto e rispettivamente 20 e 30 cm. per la rete nera e bianca del sistema separato.

La pendenza delle canalizzazioni deve essere tale da garantire l'autolavaggio dei condotti.

A tale effetto la velocità, calcolata rispetto alla portata media, deve essere maggiore di 0,5 m/sec.; nel caso tale velocità non possa essere raggiunta devono essere previsti dei dispositivi di cacciata e lavaggio.

La velocità massima è opportuno che non sia superiore a 4 m/sec.

## Art. 12 - CAMERETTE DI RACCORDO E ISPEZIONE

In tutti gli incroci tra condotte deve essere prevista una cameretta di raccordo e ispezione. Camerette di semplice ispezione devono comunque essere previste a distanza massima di 30 m. per le condotte non percorribili e di 50 m. per le altre condotte.

Le dimensioni minime delle camerette devono essere, in pianta, di 1x 1,20 m. e in altezza, ove possibile, di 1,70; ai lati della sezione di scorrimento e a quota superiore ad essa devono essere previste delle banchine.

Prima dell'imbocco nella fognatura comunale può essere richiesta, dal Comune, una cameretta per il prelievo ed il controllo dei liquami.

## Art. 13 - TOMBINATURE STRADALI

Per la raccolta e l'allontanamento delle acque pluviali delle sedi stradali e piazzali, devono essere previste delle caditoie stradali, a griglia (in sede stradale) o a bocca di lupo (sotto marciapiede), collegate alla fognatura con condotte del diametro di 15 cm.; l'attacco tra caditoia e condotta deve avvenire tramite tenuta idraulica. L'area di competenza di ogni caditoia deve essere contenuta entro 400 mq. e la distanza massima entro i 30 m.

## CAPITOLO III - RETE DI FOGNATURA

### Art.14 - OBBLIGO E TERMINE DI ALLACCIAMENTO

Tutti i proprietari di fabbricati sono obbligati a versare le acque luride e di 1<sup>a</sup> pioggia (secondo quanto indicato dall'articolo 2) provenienti dalla loro proprietà nella fognatura comunale, sempre che la zona risulti servita dalla fognatura.

Nel caso non sussista la possibilità di allacciamento per mancanza di fognatura ci si atterrà a quanto indicato all'articolo 1.

Mano a mano che verranno però realizzati i condotti comunali, i singoli proprietari sono obbligati, previo avviso scritto dal Sindaco, a realizzare gli allacciamenti.

Il termine fissato per l'allacciamento è di un anno dalla comunicazione del Sindaco.

## Art. 15 - SEPARAZIONE DELLE RETI

La rete interna di fognatura dei fabbricati deve essere del tipo separato e cioè con condotti distinti che raccolgono, separatamente, le acque comunque usate e le acque meteoriche.

Le condotte devono essere mantenute separate sia nei tratti verticali che orizzontali (compresi quindi anche nelle zone esterne destinate a cortili, giardini, ecc.) e cioè sino al condotto di allacciamento alla fognatura stradale (sia essa comunale o privata vedi capitolo II).

## Art 16 - ALLACCIAMENTI ALLA CANALIZZAZIONE STRADALE

Ogni stabile deve essere allacciato alla fognatura stradale separatamente; può essere consentito, previa approvazione dell'Amministrazione Comunale, anche un unico allacciamento per più stabili della stessa proprietà.

In casi particolari, l'Amministrazione Comunale, può consentire che uno stesso condotto di allacciamento sia a servizio di più proprietà.

In tal caso, prima della costruzione del condotto, i proprietari interessati devono stipulare una servitù reciproca.

Qualora la fognatura comunale sia realizzata con canali separati per le acque bianche e per quelle nere, le acque bianche e nere provenienti dalle proprietà private devono essere versate in questi canali con i rispettivi condotti separati. Come acque bianche si considerano le acque di pioggia e le acque provenienti da falde acquifere sotterranee.

Le proprietà vicine ad un corso di acqua naturale o artificiale possono versare le acque bianche, eccedenti le acque di 1<sup>a</sup> pioggia, direttamente nel corso d'acqua, previo parere favorevole del Comune e previa autorizzazione dell'Ente pubblico o privato a cui è soggetto il corso d'acqua e previa analisi fisico-chimica e batteriologica delle acque.

E' vietato l'allacciamento alla fognatura comunale di apparecchi di scarico che abbiano la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.

A richiesta però del proprietario dello stabile il Comune può concedere l'uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale purchè vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti; a tal fine il sistema che dà più garanzie è costituito dal sollevamento per pompatura con la condotta premente disposta, in un punto, al di sopra del livello stradale.

Per effetto della richiesta fatta e del consentito allacciamento, incomberà esclusivamente al proprietario stesso ogni responsabilità per danni che da questi scarichi potessero derivare al suo stabile ed a terzi per rigurgiti o altrimenti.

## Art. 17 - CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO

I condotti di allacciamento alla fognatura comunale devono essere il più possibile corti e diritti, e protetti contro il gelo.

Esternamente agli edifici la copertura sopra il condotto deve essere di almeno 80 cm.

I cambiamenti di direzione devono essere realizzati con pezzi curvi speciali, le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 60°, le immissioni nella fognatura comunale tramite le camerette di ispezione di cui all'art. 12 o di nuova costruzione aventi analoghe caratteristiche.

## Art. 18 - ANDAMENTO E DIMENSIONE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO

La luce netta dei condotti di allacciamento alla fognatura stradale deve essere di regola non inferiore a 200 mm. Il condotto di allacciamento deve essere il più possibile breve e mai parallelo alla canalizzazione stradale.

La pendenza del condotto di allacciamento deve essere superiore al 2% salvo particolari casi da valutare volta per volta.

## Art. 19 - SEPARATORI DI OLII MINERALI E SIMILI

I separatori di olii, benzina e simili per autorimesse ad uso privato e di uso pubblico o comunque per locali ove si ha dispersione di olii e simili da automezzi in riparazione dovranno essere progettati caso per caso e approvati singolarmente dall'Amministrazione Comunale.

## Art. 20 - PLUVIALI

1 – I tubi pluviali di regola devono essere allacciati alla rete interna. Eccezionalmente, con l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è ammessa la diretta introduzione nella fognatura stradale.

2 – I tubi pluviali di caduta, sul lato di strada di edifici costruiti lungo la linea di edificazione, devono essere immurati fino a 3 metri di altezza dal suolo.

3 – I tubi pluviali devono essere di regola prolungati senza chiusura idraulica fino al tetto.

## Art. 21 - DIAMETRI DEI TUBI DI CADUTA DELLE ACQUE LURIDE

I tubi di caduta delle acque luride devono avere i seguenti diametri minimi:

a) Tubi di caduta di latrine a cacciata d'acqua (W.C.) ed orinatoi:

1 – 6 latrine	100 mm. di diametro
7 – 15 latrine	125 mm. di diametro
16 – 30 latrine	150 mm. di diametro
singolo orinatoio a parete	50 – 60 mm. di diametro
2 o più orinatoi a parete	60 mm. di diametro
orinatoio comune	80 – 100 mm. di diametro

b) Tubi di caduta di cucine e lavatoi:

singoli lavandini con sifone fino a 60 mm. di luce netta	50 – 60 mm. di diametro
2 – 5 lavandini	60 mm. di diametro
6 o più lavandini	70 mm. di diametro
lavatoi ai piani superiori	70 mm. di diametro
lavatoi ai piani superiori in unione con altri apparecchi	80 mm. di diametro

c) Tubi di caduta di lavabi, bidet, bagni:

1 lavabo o bidet	40 mm. di diametro
2 – 5 lavabo o bidet	50 mm. di diametro
8 o più lavabi o bidet	60 mm. di diametro
1 – 3 vasche da bagno	50 mm. di diametro
4 – 7 vasche da bagno	60 mm. di diametro
8 o più vasche da bagno	70 mm. di diametro

## Art. 22 - DIAMETRI DEI TUBI DI CADUTA DELLE ACQUE DI PIOGGIA PER GLI EDIFICI CIVILI

I tubi di caduta delle acque di pioggia devono avere i diametri commisurati alla superficie di tetto o copertura piana servita dal tubo stesso e precisamente 0,75 cmq. di condotta per mq. di tetto.

La superficie massima di tetto servita da un condotto deve essere di 80 mq. per i pluviali allacciati direttamente alla fognatura e di 150 mq. per i pluviali allacciati alla rete interna; superfici maggiori devono essere approvate di volta in volta.

### Art. 23 - POSIZIONE DEI TUBI DI CADUTA

I tubi di caduta per acque luride devono essere verticali e interni agli edifici. Gli spostamenti d'asse devono essere realizzati con curve e i raccordi devono avvenire sotto un angolo acuto.

### Art. 24 - VENTILAZIONE DEI TUBI DI CADUTA

Tutti i tubi di caduta per acque luride devono essere verticalmente prolungati sopra il tetto come tubi di ventilazione.

I tubi di ventilazione devono di regola avere lo stesso diametro dei tubi di caduta nel loro punto più alto.

I tubi di ventilazione devono sboccare almeno un metro sopra l'altezza di gronda dei locali abitati più alti ed essere protetti in testata con un particolare cappello.

I tubi di ventilazione non possono essere introdotti in camini o in altri condotti di aereazione.

### Art. 25 - CHIUSURA IDRAULICA

Ogni apparecchio igienico collegato direttamente alla rete di fognatura domestica (vasche da bagno, lavatoi, acquai, latrine, orinatoi, ecc.) deve essere previsto con chiusura idraulica (sifone).

Gruppi di apparecchi in uno stesso locale possono essere previsti con un sifone comune.

I sifoni devono essere costituiti di tubi lisci piegati a U o ad S facilmente ispezionabili a mezzo di copertura dotata di tappo a chiusura ermetica.

### Art. 26 - LUCE NETTA E ALTEZZA DEI SIFONI PER CHIUSURA IDRAULICA

I diametri dei sifoni per chiusura idraulica devono essere:

per singole latrine	70 – 100 mm.
per singoli orinatoi	50 mm.
per acquai	50 – 60 mm.
per lavabi e bidet	40 mm.
per vasche da bagno	50 mm.

L'altezza minima della chiusura idraulica deve essere di 50 mm. per gli apparecchi e di 80 mm. per scarichi di cortili.

### Art. 27 - VENTILAZIONE SECONDARIA

Tutte le latrine (delle costruzioni iniziate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento) devono avere una colonna di ventilazione secondaria il cui diametro è in funzione del numero degli apparecchi, della lunghezza della colonna e del diametro del tubo di scarico.

I diametri dei condotti di collegamento alla colonna di ventilazione secondaria sono:

per un solo apparecchio:	
per acquai e vasche da bagno	35 mm.
per lavabi e bidet	25 mm.
per vasi o turche	50 mm.

L'allacciamento di uno o più apparecchi al condotto di scarico delle latrine è ammesso solo il sifone di ciascun apparecchio o la diramazione di scarico di più apparecchi (inferiori a 3) ha una condotta di ventilazione secondaria collegata alla colonna di ventilazione.

Sono ammesse le seguenti eccezioni:

- a) nei gabinetti il lavabo può essere allacciato senza ventilazione secondaria allo scarico della latrina se il locale non ha altri apparecchi.
- b) lavabi, vasche da bagno, ecc. possono essere allacciati senza ventilazione se lo scarico serve al massimo due latrine.

#### Art. 28 - LATRINE E ORINATOI, PULIZIA E COSTRUZIONE

Le latrine a cacciata sono di regola costituite da una tazza, o piatto, con sifone.

La latrina deve consentire una buona pulizia che si realizza di regola con il sistema a cassetta o con l'uso di altri sistemi di lavaggio (flussometri, ecc.).

Le tazze degli orinatoi devono essere previste con dispositivo di lavaggio periferico.

In posizione sufficientemente vicina ai locali degli orinatoi si deve installare un rubinetto con tubo flessibile.

#### Art. 29 - FILTRI, GRIGLIE E VALVOLE DI SCARICO E TROPPO PIENI

Acquai ed altri apparecchi di cucina devono essere previsti con griglie aventi buchi di circa 7 mm. di diametro o fessure di circa 7 mm. di larghezza.

Le valvole di scarico di lavabi ecc. possono avere una luce netta di 31 mm. al massimo.

I troppo pieni dei lavabi, orinatoi, vasche da bagno, ecc. devono essere collegati al sifone del corrispondente apparecchio.

#### Art. 30 - APPERECCHI FUORI USO

Apparecchi di scarico non più utilizzati devono essere rimossi ed i loro condotti di scarico ermeticamente chiusi.

#### Art. 31 - SEMPLIFICAZIONI E MIGLIORAMENTI

Il Sindaco può consentire varianti alle singole prescrizioni sulla esecuzione della fognatura domestica, qualora tali varianti, sulla base di maggiori esperienze, comportino semplificazioni e miglioramenti esecutivi.

#### Art. 32 - MATERIALI

Tutti i materiali costituenti la rete di fognatura sia verticale che orizzontale devono essere indicati nel progetto ed approvati dall'Amministrazione Comunale.

Essi dovranno essere completamente impermeabilizzati, sia per quanto riguarda i tubi che le giunzioni ed ispezioni, e resistenti sia agli sforzi statici che alle azioni termiche; preferibile é l'uso di tubi in gres o in ghisa per la fognatura e in p.v.c per la ventilazione.

#### Art. 33 - DISPOSIZIONE DELLE TUBAZIONI NEL SOTTERRANEO E ALL'USCITA IN SEDE STRADALE

Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente sopra il pavimento; in caso contrario dovranno essere collocate in apposita incassatura di muro o di pavimento facilmente ispezionabile; la condotta potrà essere sostenuta con appositi tiranti a soffitto o con mensole a parete; in ogni caso si metterà un sostegno ogni giunto.



I tubi principali di scarico, prima dell'uscita dal sotterraneo e dell'innesto nei condotti di allacciamento alla fognatura comunale, dovranno essere provvisti di una bocca per l'ispezione del tronco in sede stradale e di un sifone intercettatore. Detto sifone dovrà essere provvisto di condotto per la ventilazione secondaria con presa d'aria a quota non inferiore al piano stradale.

#### Art. 34 - FOSSE SETTICHE FUORI USO

Tutti gli impianti domestici di chiarificazione non più utilizzati devono essere puliti e disinfettati e, nel caso in cui non debbano servire per altro uso, demoliti e riempiti con materiale sano.

L'allacciamento alla fognatura comunale deve essere tempestivamente coordinato con la vuotatura e disinfezione dell'impianto di chiarificazione da eliminare.

#### Art. 35 - COSTRUZIONE DI IMPIANTI DOMESTICI DI CHIARIFICAZIONE (INSEDIAMENTI CIVILI NON SUPERIORI A 50 VANI O 5000 MC.)

Dove non è possibile il collegamento con la fognatura comunale e l'impianto consortile di depurazione, i liquami devono essere depurati in un impianto di chiarificazione domestico prima di essere introdotti in canali o corsi d'acqua o altri recapiti.

Per la costruzione e l'esercizio degli impianti domestici di depurazione ci si deve attenere alle normative di legge citate all'art.1 (delibera Comitato dei Ministri 4.2.1977 – allegato 5).

Le acque di pioggia e le acque usate non inquinate devono essere scaricate o disperse senza passare attraverso l'impianto di depurazione.

#### Art.36 - PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE FOGNATURE INTERNE

La rete di fognatura deve essere tenuta dal proprietario in buono stato di manutenzione e sufficientemente pulita.

Pozzetti, sifoni, ecc. devono essere frequentemente puliti in modo tale che le sostanze depositate non vadano in putrefazione e non ostruiscano il flusso dei liquami.

#### Art. 37 - VUOTATURA DEGLI IMPIANTI DOMESTICI DI CHIARIFICAZIONE

La vuotatura di fosse settiche, pozzi neri e simili avviene a spese del proprietario ogni volta che risulti necessario o sia richiesto dal Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario.

#### Art. 38 - GARANZIE

I proprietari garantiscono il Comune contro tutti i danni che si dovessero verificare in seguito a difettosa installazione, manutenzione o utilizzazione della rete di fognatura interna, così come dei condotti di allacciamento, o in seguito a tardiva denuncia di disturbi.

Per i danni conseguenti all'introduzione di liquami vuotati nella fognatura pubblica il proprietario è garante anche se il danno si verifica a distanza di tempo dal fatto e nel frattempo il liquame è stato trattato nell'impianto consortile.

#### Art. 39 - CONTROLLI

Il Comune in qualsiasi momento è autorizzato ad eseguire controlli sulle installazioni di fognatura interna.

Ai funzionari incaricati del controllo deve essere concesso l'accesso ai locali in cui si trovano le installazioni.

#### Art. 40 - PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Le opere per l'impianto di fognatura interna di uno stabile si considerano opere edilizie e sono soggette quindi alle disposizioni del regolamento edilizio.

Per ogni nuova installazione o modifica di un impianto di fognatura domestica devono essere presentati all'Ufficio Tecnico Comunale, per la necessaria approvazione, i seguenti disegni in triplice copia:

- a) planimetria catastale della proprietà, nella scala del catasto;
- b) pianta dell'edificio al piano terreno con la rete di distribuzione sotterranea ed i condotti di allacciamento alla fognatura comunale in scala 1:50 o 1:100 o 1:200;
- c) disegno dell'eventuale impianto interno di chiarificazione, nella scala 1:50 o 1:100;
- d) sezioni longitudinali dei condotti fino al collegamento con la canalizzazione pubblica, con i disegni di tutti i particolari di collegamento, nella scala 1:50 o 1:100 o 1:200;

Tutti i progetti devono essere firmati dal proprietario dell'immobile o avente titolo e da un tecnico corresponsabile del progetto.

Il progetto deve essere accompagnato da una relazione tecnica.

Nel progetto e nella relazione tecnica devono essere indicati:

- 1) il nome del proprietario dell'immobile, della strada ed il numero civico o avente titolo a richiedere l'autorizzazione all'allacciamento;
- 2) la canalizzazione stradale con giacitura e sezione del condotto ed i più vicini pozzetti di ispezione;
- 3) il numero e lo sviluppo dei piani dello stabile compreso il piano terreno e il sottotetto, se abitabile;
- 4) l'area complessiva della proprietà;
- 5) le aree sistemate a cortile o a giardino e le relative pavimentazioni;
- 6) tutti i calcoli idraulici salvo quelli di modesta entità;

#### Art. 41 - DECISIONI SUL PROGETTO

Il Sindaco comunica per iscritto al richiedente l'approvazione o meno del progetto e ne restituisce copia con le annotazioni di esame.

#### Art. 42 - ESECUZIONE DEI LAVORI

La costruzione dei condotti privati di allacciamento alla fognatura comunale può avvenire a cura del Comune, ma sempre a spese del proprietario.

#### Art. 43 - CONTROLLI

Tutti i lavori di installazione di reti private di fognatura sono sorvegliati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Questo controllo non esonera il proprietario e il direttore dei lavori dal dovere di vigilanza e dalla responsabilità per l'esecuzione dei lavori.

#### Art. 44 - COLLAUDO

Durante e dopo l'esecuzione dei lavori di installazione, il Sindaco può far eseguire prove sulla impermeabilità dei condotti (prove di pressione), sulla efficienza dei sifoni (prove di passaggio del fumo e dell'odore) e ogni altra prova atta ad accertare se l'impianto è stato eseguito secondo il progetto autorizzato.

Condotti ed installazioni sotterranei devono essere scoperti, se il funzionario incaricato del controllo lo esige. Questi, entro dieci giorni dalla sollecitazione di un controllo, deve eseguirlo e pronunciare il suo giudizio.

L'impresa che ha installato l'impianto, al più tardi prima della sua entrata in funzione, deve avvertire il Sindaco per un esame conclusivo del collaudo in contraddittorio con l'imprenditore o un suo incaricato. Il collaudo viene eseguito dall'Ufficio Tecnico Comunale sulla base del progetto approvato.

Per tutti gli esami l'impresa deve fornire gratuitamente i necessari operai, apparecchi e materiali.

Il progetto approvato deve essere disponibile in cantiere.

#### Art. 45 - ESECUZIONE IN CONTRASTO CON LE PRESCRIZIONI

Se i controlli e il collaudo indicano che i lavori e le installazioni non sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni del presente Regolamento, i medesimi devono essere modificati su richiesta del Sindaco, entro i termini di tempo da lui fissato.

Il Sindaco si riserva il diritto di avvertire il proprietario dei risultati dei controlli e del collaudo e di negare il permesso di agibilità dei singoli vani o appartamenti.

Se le modifiche ordinate non vengono eseguite entro il termine fissato, l'esecuzione avviene coattivamente a spese del proprietario, dopo che a questi è stato comunicato nuovamente un appropriato termine per l'eliminazione dei difetti accertati nell'impianto.

#### Art. 46 - PAGAMENTO DIRITTI DI ALLACCIAMENTO

Per l'allacciamento di un edificio alla fognatura comunale, deve essere versato al Comune, una tantum, un diritto di allacciamento che viene calcolato in base alla superficie coperta o pavimentata stabilito con delibera del Consiglio Comunale o autonomamente o conseguente ad analogo provvedimento del Comitato Provinciale Prezzi od altro eventuale Ente competente in materia o a seguito di specifiche disposizioni di leggi sia nazionali che regionali.

Tale diritto viene calcolato dall'Ufficio Tecnico Comunale all'atto dell'approvazione del progetto e deve essere pagato prima dell'inizio dei lavori o contestualmente al rilascio della autorizzazione dell'allacciamento.

#### Art. 47 - CANONE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA

Si rimanda all'articolo 49.

### **CAPITOLO IV - IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORZIALE**

#### Art. 48 - UTENZE

Agli effetti del trattamento delle acque, gli scarichi si distinguono in due categorie e cioè quelli provenienti da "insediamenti civili" e quelli provenienti da "insediamento o complesso produttivo" secondo quanto previsto dalla legge 8.10.1976 n.690 e successivi aggiornamenti di legge.

#### Art. 49 - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DA “ INSEDIAMENTI CIVILI “

Tutti gli insediamenti civili, salve le eccezioni previste dalla delibera del Comitato dei Ministri 4.2.1977, sono obbligati, secondo quanto previsto dall'art. 14, ad allacciarsi tramite fognatura comunale all'impianto consorziale.

Tali utenze sono soggette, secondo quanto previsto dall'articolo 16 e 17 della legge 319 e successivi aggiornamenti, a pagare al Comune un canone corrispondente sia al servizio di fognatura che a quello di depurazione.

Le norme per il pagamento di tale canone e le penalità relative sono contenute nella legge prima citata e nel D.P.R. 24.5.1977 e successivi; la elaborazione delle singole tariffe spetta alle Regioni alle quali spetta pure stabilire i modi e termini per la presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate.

Per quanto riguarda in particolare le acque meteoriche si precisa che, salvo diverse indicazioni riportate in leggi dello Stato o delle Regioni, la percentuale della quantità di acqua meteorica inviata alla depurazione è pari a tre volte la portata media giornaliera corrispondente ad una dotazione teorica per abitante di 300 litri/ab. giorno ed un coefficiente di riduzione pari a 0,85.

#### Art. 50 - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DA “ INSEDIAMENTI PRODUTTIVI “

E' facoltà delle aziende industriali e artigianali di allacciarsi o meno alla rete di fognatura all'impianto di trattamento delle acque usate.

Pertanto quelle aziende che intendono usufruire di tale pubblico servizio dovranno ottenere apposita autorizzazione dal Sindaco e stipulare il relativo disciplinare di concessione (come da art. 13 della legge 319 e successivi aggiornamenti di legge).

A tal fine le aziende industriali e artigianali aventi il rispettivo stabilimento, opificio, officina, laboratorio e simili nel territorio comunale, debbono, anche se già allacciate alla fognatura comunale presentare al Sindaco stesso, all'atto della costruzione dell'impianto di depurazione consorziale ed entro il termine all'uopo fissato, domanda debitamente corredata (salvo diverse disposizioni di legge):

- a) da quattro planimetrie -in scala 1/200- dell'area interessata e della quale si chiede l'allacciamento; su tale disegno saranno indicate non solo la rete di fognatura ma tutte le aree coperte, le aree pavimentate e le aree destinate a giardino;
- b) dai documenti tecnici necessari per la valutazione delle caratteristiche della fognatura e dello scarico, con particolare riguardo al diametro ed alla pendenza dei condotti nonché alla esistenza di sifoni e di pozzetti di ispezione.

Nella domanda si dovranno distintamente indicare le qualità dei vari tipi di scarichi da recapitare (meteorici, acque cloacali, liquami industriali) specificando, per gli scarichi industriali, da quali processi di lavorazione derivino ed il relativo carico inquinante.

Ultimata l'istruttoria, l'allacciamento è autorizzato dal Sindaco, previo parere dell'Ufficiale Sanitario.

Nel disciplinare di concessione il Sindaco determina le condizioni per l'utenza specificando, ove occorra, il pretrattamento o l'uniformizzazione da praticarsi alle acque versate prima del loro recapito nella rete di fognatura.

Il disciplinare viene sottoscritto per accettazione, ad ogni effetto, dal concessionario.

Le aziende che scaricano o intendono scaricare le proprie acque usate in altri recapiti dovranno provvedere alla depurazione delle medesime in relazione alle disposizioni vigenti in materia; esse dovranno avere comunque anche il benessere del Sindaco e presentare risultati di analisi chimico-fisiche e batteriologiche rilasciati dal laboratorio di Igiene e Profilassi.

Art. 51 - VALUTAZIONI DELLE CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE.  
NUOVE IMMISSIONI

Il concessionario dell'allacciamento alla rete comunale di fognatura è responsabile di nuove immissioni nel proprio condotto .

E' facoltà del Sindaco di autorizzare o meno eventuali nuove immissioni nel condotto oggetto della concessione, e qualsiasi variazione il concessionario intenda apportare allo scarico di sua pertinenza, con particolare riguardo alle variazioni quantitative e qualitative delle acque recapitate nella rete di fognatura comunale.

Si applicano, se del caso, le disposizioni dell'art. 46.

Art. 52 - VARIAZIONI DELLA CONCESSIONE - SUBINGRESSI

Qualsiasi variazione alla concessione, anche per quanto riguarda la sua titolarità, dovrà essere richiesta al Sindaco e da questi autorizzata.

Gli atti effettuati in difformità a quanto sopra producono la decadenza della concessione per colpa del suo titolare, con conseguente incameramento della cauzione da parte del Comune, salvo il risarcimento di danni.

Art. 53 - CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Qualora per qualsiasi causa uno scarico venga a cessare, il concessionario, con preavviso di sei mesi, dovrà informarne mediante lettera raccomandata, l'Amministrazione Comunale, la quale disporrà per i conseguenti provvedimenti.

La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripetizione della domanda e l'accertamento delle condizioni atte a legittimare la nuova concessione, a norma del presente Regolamento.

Art. 54 - LIMITI GENERALI DI ACCETTABILITA'

E' in ogni caso vietato lo scarico di:

- sostanze che per qualità o quantità possano configurarsi come rifiuti solidi;
- sostanze infiammabili ed esplosive;
- sostanze che sviluppino gas o vapori tossici;
- sostanze che possono danneggiare le condutture o gli impianti;
- sostanze che in qualsiasi modo possano costituire una minaccia per l'incolumità di uomini ed animali
- sostanze radioattive;
- acque con temperatura superiore a 35° C.

Ferma restando l'esclusione delle sostanze indicate nel precedente comma, gli scarichi industriali, ai fini dei limiti della loro accettabilità e compatibilmente con la potenzialità degli impianti di trattamento devono rispettare (salvo diverse disposizioni di legge) i limiti generali di accettabilità previsti dalla tabella C allegata alla legge 319 e successivi aggiornamenti.

#### Art. 55 - PRETRATTAMENTI

Qualora lo scarico di un'azienda, allacciata o da allacciarsi alla rete comunale di fognatura non possedga i requisiti previsti dall'articolo precedente e dal disciplinare di concessione, il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, ed eseguite le necessarie analisi chimico-fisiche e batteriologiche a cura del Laboratorio può:

- a) revocare o negare l'autorizzazione allo scarico;
- b) imporre l'adozione di adeguati processi di pretrattamento dei liquami.

In quest'ultimo caso il progetto dell'impianto di pretrattamento deve essere previamente sottoposto all'approvazione del Sindaco che lo concede su parere dell'Ufficiale Sanitario;

Il proprietario dell'impianto di pretrattamento è responsabile della sua efficienza.

#### Art. 56 - CONTROLLO DEGLI SCARICHI

A monte della sezione di ingresso nella fognatura comunale, le acque possono essere controllate, in qualsiasi momento dal Sindaco, dall'Ufficiale Sanitario o dall'Ufficio Tecnico Comunale e loro delegati, ai fini di accertare la loro rispondenza ai requisiti di accettabilità di cui all'art. 54 con la necessaria collaborazione del Laboratorio di Igiene e Profilassi della Provincia.

A tal fine è obbligatorio alle industrie allacciate alla pubblica fognatura, di installare a propria cura e spese, un'apposita cameretta di controllo unitamente agli accessori necessari per effettuare le campionature.

Le camerette dovranno risultare facilmente accessibili, in posizione sicura e costruite in conformità a progetti preventivamente approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale; esse dovranno inoltre essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese della proprietà interessata.

Il personale del Comune e del Laboratorio di Igiene e Profilassi avranno diritto di accesso in qualsiasi momento per poter effettuare ispezioni, controlli, misure, analisi, campionature e quant'altro occorra in ottemperanza a quanto previsto dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti.

#### Art. 57 - ACQUE NON INQUINATE PROVENIENTI DA IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO

Le acque non inquinate provenienti da impianti di raffreddamento, dovranno di norma essere riciclate.

#### Art. 58 - ACQUE METEORICHE

Vale quanto indicato agli articoli n. 2 e n. 22.

#### Art. 59 - PAGAMENTO DI CANONI

Gli insediamenti produttivi sono obbligati a pagare diritti e canoni rispettivamente per il servizio pubblico di fognatura, di depurazione e a parziale compenso per danni provocati dagli scarichi.

Le norme per il pagamento di tale canone e le percentuali relative sono contenute nella legge 319 e nei D.P.R. 24 maggio 1977 e 26 luglio 1978 e successivi; la elaborazione delle singole tariffe spetta alle Regioni alle quali spetta pure stabilire i modi e i termini per la presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate.

## INDICE

### CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Acque luride da “insediamenti civili”	pag. 2
Art. 2 – Acque meteoriche	pag. 2
Art. 3 – Acque luride da “insediamenti produttivi”	pag. 2

### CAPITOLO II - RETE DI FOGNATURA ESTERNA PRIVATA

Art. 4 – Definizione	pag. 2
Art. 5 – Obbligo di allacciamento alla fognatura pubblica	pag. 2
Art. 6 – Progetto	pag. 3
Art. 7 – Costruzione e vigilanza	pag. 3
Art. 8 – Manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti private	pag. 3
Art. 9 – Sistema di fognatura	pag. 3
Art. 10 – Ubicazione	pag. 3
Art. 11 – Caratteristiche, forma e pendenza delle condotte	pag. 4
Art. 12 – Camerette di raccordo e ispezione	pag. 4
Art. 13 – Tombinature stradali	pag. 4

### CAPITOLO III - RETE DI FOGNATURA INTERNA AI FABBRICATI

Art. 14 – Obbligo e termine di allacciamento	pag. 4
Art. 15 – Separazione delle reti	pag. 5
Art. 16 – Allacciamento alla canalizzazione stradale	pag. 5
Art. 17 – Condotti di allacciamento	pag. 5
Art. 18 – Andamento e dimensioni dei condotti di allacciamento	pag. 5
Art. 19 – Separatori di olii minerali e simili	pag. 6
Art. 20 – Pluviali	pag. 6
Art. 21 – Diametri dei tubi di caduta delle acque luride	pag. 6
Art. 22 – Diametri dei tubi di caduta delle acque di pioggia per gli edifici civili	pag. 6
Art. 23 – Posizione dei tubi di caduta	pag. 7
Art. 24 – Ventilazione dei tubi di caduta	pag. 7
Art. 25 – Chiusura idraulica	pag. 7
Art. 26 – Luce netta e altezza dei sifoni per chiusura idraulica	pag. 7
Art. 27 – Ventilazione secondaria	pag. 7 -8
Art. 28 - Latrine ed orinatoi. Pulizia e costruzione	pag. 8
Art. 29 – Filtri, griglie e valvole di scarico e troppo pieni	pag. 8
Art. 30 – Apparecchi fuori uso	pag. 8
Art. 31 – Semplificazioni e miglioramenti	pag. 8
Art. 32 – Materiali	pag. 8
Art. 33 – Disposizione delle tubazioni nel sotterraneo e all’uscita in sede stradale	pag. 8 - 9
Art. 34 – Fosse settiche fuori uso	pag. 9
Art. 35 – Costruzione di impianti domestici di chiarificazione (Insediamenti civili non superiori a 50 vani o 5000 mc.)	pag. 9
Art. 36 – Pulizia e manutenzione delle fognature interne	pag. 9
Art. 37 – Vuotatura degli impianti domestici di chiarificazione	pag. 9
Art. 38 – Garanzie	pag. 9
Art. 39 – Controlli	pag. 9
Art. 40 – Presentazione dei progetti	pag. 10

Art. 41 – Decisione sul progetto	pag. 10
Art. 42 – Esecuzione dei lavori	pag. 10
Art. 43 – Controlli	pag. 10
Art. 44 – Collaudo	pag. 11
Art.45 – Esecuzione in contrasto con le prescrizioni	pag. 11
Art. 46 – Pagamento diritto di allacciamento	pag. 11
Art. 47 – Canone per il servizio di fognatura	pag. 11

#### CAPITOLO IV - IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORZIALE

Art. 48 – Utenze	pag. 11
Art. 49 – Disciplina degli scarichi da “insediamenti civili”	pag. 12
Art. 50 – Disciplina degli scarichi da “ insediamenti produttivi”	pag. 12
Art. 51 – Valutazione delle caratteristiche della concessione. Nuove immissioni	pag. 13
Art. 52 – Variazione della concessione – sub ingressi	pag. 13
Art. 53 – Cessazione della concessione	pag. 13
Art. 54 – Limiti generali di accettabilità	pag. 13
Art. 55 – Pretrattamenti	pag. 14
Art. 56 – Controllo degli scarichi	pag. 14
Art. 57 – Acque non inquinate provenienti da impianti di raffreddamento	pag. 14
Art. 58 – Acque meteoriche	pag. 14
Art. 59 – Pagamento di canoni	pag. 14